

COMUNICATO

REGOLAMENTO UE 2023/2055 MODIFICHE ALL'ALLEGATO XVII DEL REGOLAMENTO REACH (Reg. CE 1907/2006) – NUOVE RESTRIZIONI PER L'IMMISSIONE IN CONSUMO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI PRODOTTI CHE CONTENGONO MICROPLASTICHE DI POLIMERI SINTETICI.

Roma, 16 ottobre 2023 – Nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 27 settembre 2023 è stato pubblicato il regolamento UE 2023/2055, del 25 settembre 2023 che ha apportato modifiche all'allegato XVII del regolamento CE 1907/2006 (c.d. regolamento REACH) introducendo, con l'obiettivo di ridurre le emissioni intenzionali di microplastiche a tutela dell'ambiente, la nuova restrizione n.78 concernente l'immissione in consumo di alcune tipologie di prodotti che contengono microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche) non biodegradabili e non solubili e prevedendo specifiche esenzioni e deroghe.

A partire dal 17 ottobre 2023 è, pertanto, vietato immettere sul mercato microparticelle di polimeri sintetici "sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso; tale divieto "non si applica all'immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o contenute in miscele immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023".

Poiché alcuni operatori economici hanno immediatamente presentato sia a ECHA sia ai servizi di assistenza per le imprese (helpdesks REACH) alcune richieste di chiarimenti, si riportano a seguire le domande e le risposte fornite dai citati servizi con riguardo ad aspetti di interesse.

Significato di "immissione sul mercato prima del 17 Ottobre 2023"

Per chiarire il significato di "immissione prima del 17 ottobre" si rimanda alla Q&A n. 1067 – concernente il concetto di prima immissione - What is the meaning of the expression "placing/placed on the market for the first time" in the context of entries 3(7), 31(2)(b), 58(1) and 59(1)(b) of Annex XVII to REACH? (<https://echa.europa.eu/it/support/qas>).

La prima immissione sul mercato limita la portata della restrizione alla prima persona fisica o giuridica che fornisce o mette a disposizione sostanze, miscele o articoli sul mercato dell'UE. In pratica, se le microparticelle di polimeri sintetici che soddisfano la definizione della restrizione n. 78 dell'allegato XVII sono state immesse sul mercato/importate¹ nell'UE/SEE come sostanze in

¹ Definizione articolo 3, paragrafo 12, del regolamento REACH - *immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.*

quanto tali o contenute in miscele prima del 17 ottobre 2023, allora potranno rimanere nell'UE /mercato SEE. Se, tuttavia, non sono state ancora importate, ovvero non hanno raggiunto l'UE/SEE entro tale data, non saranno considerate "immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023" e si applicherà la restrizione.

Glitter e glitter in articoli

Il glitter è da considerarsi come sostanza/miscela ai sensi del regolamento REACH, pertanto esso è nell'ambito della restrizione. Infatti, sebbene la forma delle particelle sia importante per l'effetto scintillante e luccicante tipico del glitter, ai fini della funzione la composizione chimica è più importante della forma, della superficie o del design, perché questi effetti luminosi possono essere realizzati solo attraverso determinate composizioni chimiche (il glitter non è da considerarsi articolo).

Laddove il glitter è parte integrante di un articolo la restrizione non si applica in quanto gli articoli sono fuori campo di applicazione della restrizione.

Se il glitter non è parte integrante di un articolo a cui il glitter è apposto la restrizione si applica.

È responsabilità del produttore o importatore UE di un oggetto decidere se tale oggetto debba essere considerato un articolo ai sensi di REACH. A tal fine si rimanda alla linea guida di ECHA sugli articoli (<https://echa.europa.eu/-/guidance-on-requirements-for-substances-in-articles>). Si consiglia vivamente di documentare tali decisioni, poiché ciò facilita la dimostrazione della conformità al REACH nei confronti dei clienti e delle autorità di controllo.

Ulteriori delucidazioni sulla restrizione fornite dalla Commissione europea sono rinvenibili al seguente link: https://single-market-economy.ec.europa.eu/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_en.